



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam
REGIONALE LAZIO

Roma, 18 maggio 2008

Al presidente
Al Direttore Generale
Ai Membri CdA
Ai Revisori dei Conti
CRA

Oggetto: Statuto e modifiche – convocazione CdA del 20 maggio

In relazione all'oggetto, si fa presente che ad avviso della scrivente la proposta di Statuto contiene elementi che dovrebbero essere oggetto di **ulteriore riflessione** da parte del Cra; con l'occasione della nuova convocazione, si chiede che il CRA possa ancora valutare l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche oltre quella espressamente richiesta dal MIPAF.

- Il Consiglio dei Dipartimenti risulta indebolito nella **rappresentanza del personale dei livelli I-III**, che vengono ridotti da 5 a 3. Si ritiene che il numero sia già con 5 rappresentanti insufficiente per rappresentare tutte le svariate competenze e le discipline scientifiche, per cui si chiede almeno di mantenere a 5 il numero degli eletti;
- La presenza del rappresentante della gestione **(Direttore Generale) in un organismo scientifico** sembra evidentemente in contrasto con quanto previsto dal D. Lg.vo 165/01, che chiaramente **separa** l'attività scientifica e di indirizzo dalla gestione;
- L'assegnazione di **incarichi di direzione** di dipartimenti o strutture di ricerca per chiamata diretta di studiosi o esperti italiani o stranieri **"di chiara fama"**, seppur secondo le procedure definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sembra lasciar intendere che *le migliori professionalità sulle materie tipiche del CRA appartengano a personalità esterne all'ente*; sarebbe auspicabile che tale comma fosse cassato dal testo;
- La previsione di poter assumere quali dipendenti **operai agricoli** a tempo determinato con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai "agricoli e florovivaisti" e dai collegati contratti integrativi provinciali, è previsione che - anche se inserita nello Statuto - non risolve affatto il problema, in quanto lo Statuto non è la sede idonea a normare la materia. Il tipo di contratto applicabile ai dipendenti deriva infatti dal **comparto** di contrattazione nel quale l'ente è inserito, e questa è materia sottratta alla unilaterale ed autonoma decisione degli enti. A nostro avviso la giusta sede nella quale risolvere le esigenze CRA è quella del CCNL, come da anni la UIL sostiene invitando il CRA ad attivarsi in occasione dei rinnovi contrattuali. L'eventuale autorizzazione della norma contenuta nel comma 2 dell'art 18 del testo proposto è a nostro avviso **assolutamente insufficiente a garantire la legittimità**, da tutti auspicata, delle assunzioni degli operai stagionali.

UILPA U. R. AFAM

Sonia Ostrica